

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
(D.lgs. 231/2001)**

**Approvato da parte del Consiglio di  
Amministrazione di Boldarino SpA in data  
7 aprile 2023**



## SOMMARIO

Sommario .....	3
PARTE GENERALE .....	6
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 .....	9
1.1 <i>I principi generali della normativa</i>	9
1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa	16
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità	17
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	19
2.1 <i>Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello</i>	19
2.2 <i>La "formalizzazione" del Modello</i>	19
2.3 <i>La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello</i>	21
2.4 <i>I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	22
2.5 <i>L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni</i>	22
2.6 <i>Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello</i>	23
2.7 <i>Modalità di gestione delle risorse finanziarie</i>	23
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ.....	25
3.1 <i>I principi generali</i>	25
3.2 <i>I requisiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	25
3.3 <i>Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza</i>	25
3.4 <i>I compiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	26
3.5 <i>L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza</i>	27
3.6 <i>Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	27
3.7 <i>Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	29
4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....	31
4.1 <i>I profili generali</i>	31
4.2 <i>La comunicazione iniziale</i>	31
4.3 <i>La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili</i>	31
4.4 <i>L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori</i>	31
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....	32
5.1 <i>I profili generali</i>	32
5.2 <i>Le sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>	32
5.3 <i>Le sanzioni nei confronti dei Responsabili</i>	34
5.4 <i>Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori speciali individuati</i>	35
5.5 <i>Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.</i>	35
5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori	35
5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale	35
PARTE SPECIALE .....	36
PARTE SPECIALE A .....	37
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	37

<b>A.1</b>	<b>Finalità</b>	37
<b>A.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	37
<b>A.3</b>	<b>Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)</b>	42
<b>A.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	43
<b>A.5</b>	<b>Destinatari</b>	46
<b>A.6</b>	<b>Protocolli</b>	46
<b>A.7</b>	<b>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza</b>	52
<b>A.8</b>	<b>Sanzioni</b>	52
<b>PARTE SPECIALE B</b> .....		<b>53</b>
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....		
		<b>53</b>
<b>B.1</b>	<b>Finalità</b>	53
<b>B.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	53
<b>B.3</b>	<b>Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)</b>	58
<b>B.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	58
<b>B.5</b>	<b>Destinatari</b>	58
<b>B.6</b>	<b>Protocolli</b>	59
<b>B.7</b>	<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza</b>	61
<b>B.8</b>	<b>Sanzioni</b>	61
<b>PARTE SPECIALE C</b> .....		<b>62</b>
REATI SOCIETARI, AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI.....		
		<b>62</b>
<b>C.1</b>	<b>Finalità</b>	62
<b>C.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	62
<b>C.3</b>	<b>Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)</b>	67
<b>C.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione di reato</b>	67
<b>C.5</b>	<b>Destinatari</b>	69
<b>C.6</b>	<b>Protocolli</b>	69
<b>C.7</b>	<b>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza</b>	73
<b>C.8</b>	<b>Sanzioni</b>	73
<b>PARTE SPECIALE D</b> .....		<b>74</b>
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....		
		<b>74</b>
<b>D.1</b>	<b>Finalità</b>	74
<b>D.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	74
<b>D.3</b>	<b>Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)</b>	75
<b>D.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	75
<b>D.5</b>	<b>Destinatari</b>	75
<b>D.6</b>	<b>Protocolli</b>	75
<b>D.7</b>	<b>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza</b>	76
<b>D.8</b>	<b>Sanzioni</b>	76
<b>PARTE SPECIALE E</b> .....		<b>77</b>
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. ....		
		<b>77</b>
<b>E.1</b>	<b>Finalità</b>	77
<b>E.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	77
<b>E.3</b>	<b>Principali aree di rischio</b>	78
<b>E.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	78
<b>E.5</b>	<b>Destinatari</b>	79

<b>E.6</b>	<b>Protocolli</b>	79
<b>E.7</b>	<b>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</b>	83
<b>E.8</b>	<b>Sanzioni</b>	84
<b>PARTE SPECIALE F .....</b>		<b>85</b>
<b>REATI AMBIENTALI .....</b>		<b>85</b>
<b>F.1</b>	<b>Finalità</b>	85
<b>F.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	85
<b>F.3</b>	<b>Principali aree di rischio</b>	90
<b>F.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	90
<b>F.5</b>	<b>Destinatari</b>	91
<b>F.6</b>	<b>Protocolli</b>	91
<b>F.7</b>	<b>Flussi informativi verso l'Organismo d Vigilanza</b>	92
<b>F.8</b>	<b>Sanzioni</b>	93
<b>PARTE SPECIALE G .....</b>		<b>94</b>
<b>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>		<b>94</b>
<b>G.1</b>	<b>Finalità</b>	94
<b>G.2</b>	<b>Fattispecie di reato rilevanti</b>	94
<b>G.3</b>	<b>Principali aree a rischio ("Attività sensibili")</b>	97
<b>G.4</b>	<b>Principali modalità esemplificative di commissione del reato</b>	97
<b>G.5</b>	<b>Destinatari</b>	97
<b>G.6</b>	<b>Protocolli</b>	98
<b>G.7</b>	<b>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</b>	100
<b>G.8</b>	<b>Sanzioni</b>	100

# **PARTE GENERALE**

## DEFINIZIONI

**Attività sensibili:** le attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**CCNL:** il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti di Boldarino S.p.A. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - Confcommercio.

**Codice Etico:** il Codice Etico Boldarino S.p.A. vigente.

**Organo Dirigente:** Il Consiglio di amministrazione di Boldarino S.p.A.

**Collaboratori:** i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

**Società:** Boldarino S.p.A., con sede legale in Brescia, via Luigi Abbiati 43 con le seguenti unità locali: San Paolo d'Argon (BG), 24060, via Trento 1; Milano, 20151, via Cilea 115/B; Curtatone (MN), 46010, via Dell'Agricoltura 1/3; Verona, 37135, viale Del Commercio.

**Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

**Dipendenti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

**Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi a favore di Boldarino S.p.A.

**Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Boldarino S.p.A., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV:** l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

## PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Boldarino S.p.A. è una società che si occupa di commercio, sia all'ingrosso, di materiali e attrezzature edili in generale, idraulici e di uso industriale, rappresentanza degli stessi e delle stesse in Italia e all'estero.

La Società persegue gli obiettivi predetti attraverso i seguenti organi:

ASSEMBLEA DEI SOCI, i cui compiti sono definiti dall'art. 9 dello Statuto della società, e cioè deliberare sugli argomenti indicati nell'art. 2364 del codice civile (*approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*) nei termini indicati dal medesimo articolo con convocazione almeno annuale. Nel caso in cui, in luogo del Consiglio di Amministrazione, sia nominato un Amministratore unico, all'assemblea è riservata ogni decisione relativa (art. 15 dello Statuto): all'assunzione di finanziamenti e mutui bancari sotto qualsiasi forma e tipo; all'assunzione ed al licenziamento di personale non d'ordine; alla determinazione dei piani retributivi; alla compravendita di beni immobili; al rilascio di garanzie e fidejussioni; all'acquisizione, anche in locazione finanziaria, ed alla vendita di beni strumentali ammortizzabili per un valore unitario superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila); all'assunzione o alla cessione di partecipazioni od interessenze in altre società; all'acquisto o alla cessione di titoli in genere.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, i cui compiti sono così definiti dall'art. 15 dello Statuto, ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dei soci. Inoltre, ha il potere di nominare direttori generali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, i cui compiti sono stabiliti dall'art. 14 dello Statuto. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza della società verso terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati o procuratori alle liti.

AMMINISTRATORI DELEGATI, i cui compiti sono stabiliti dall'art. 14 dello Statuto e ai quali, nell'ambito dei poteri a loro conferiti, spettano disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede nominando avvocati o procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE, che secondo quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto esercita il controllo contabile della Società, ogni trimestre e verifica la regolarità contabile.

REVISORE LEGALE DEI CONTI, che secondo quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409 - *bis* esercita il controllo contabile.

L'attività sociale è svolta nella sede legale sita in Brescia, 25125, via Luigi Abbiati 43. L'attività è svolta, oltre che nella predetta sede, anche nelle seguenti unità locali: San Paolo d'Argon (BG), 24060, via Trento 1; Milano, 20151, via Cilea 115/B; Curtatone (MN), 46010, via Dell'Agricoltura 1/3; Verona, 37135, viale Del Commercio.

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1 I principi generali della normativa**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto l'ente saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

### **1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- *peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.);*

- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).*

### Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).*

### Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).*

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

### Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

### Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

### Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

### Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

### Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

### Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).*

#### Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);*
- *ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto).*

#### Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- *divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);*
- *reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge n. 633/1941);*
- *reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);*
- *violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);*
- *manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).*

#### Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

#### Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).*

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- *scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);*
- *attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);*

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- impiego di lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 o minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis c.p.) privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nello Stato in violazione delle norme di cui al D. Lgs. 286/1998 (art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico

sull'immigrazione).

#### Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- *propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, se si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis legge 13/10/1975 n. 654, oggi art. 604-bis c.p.).*

#### Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- *frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989, n. 401);*
- *esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989, n. 401);*
- *giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 comma 4 legge 13/12/1989, n. 401).*

#### Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);*
- *dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

#### Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- *contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);*
- *contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);*
- *circostanze aggravanti del delitto contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).*

#### Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- *furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*

- *appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);*
- *importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).*

*Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies del Decreto)*

- *riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);*
- *devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).*

*Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)*

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
- *favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

I reati sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

### **1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- I) sanzioni pecuniarie,
- II) sanzioni interdittive,
- III) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

**Le sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

**Le sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- *risarcito il danno o lo abbia riparato;*
- *eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);*
- *messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;*
- *eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.*

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

#### **1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità**

Il Decreto prevede che l'ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato –prima della commissione del fatto– modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto –ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento– il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- *individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, tra cui, specificamente, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;*
- *prevedere uno o più canali (che garantiscano la riservatezza del segnalante) che consentano di presentare, anche con modalità informatiche, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, con espresso divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.*

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- *i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;*
- *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.*

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione di Boldarino S.p.A. del **7 aprile 2023**

I soggetti apicali della Società hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che operano nella Società e interagiscono con essa rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società intende:

- *rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;*
- *rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura societaria ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Società;*
- *consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;*
- *migliorare la governance dell'ente e l'immagine della Società.*

### 2.2 La "formalizzazione" del Modello

Il lavoro svolto dalla Società al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2 e 2-bis) e, segnatamente, la Società ha proceduto a:

**a) "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"**

A tal fine, la Società ha:

- *identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti (a titolo esemplificativo: visura camerale, Documento di Valutazione dei rischi, organigrammi, ecc.);*
- *analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai soci, dai dipendenti, ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste*

*ai soggetti interessati (quali, ad esempio, il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed i consulenti incaricati dalla Società per le attività inerenti la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela ambientale, la Responsabile Amministrativa, ecc.);*

- *individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di commissione dei reati presupposto.*

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato una “Mappatura delle attività”.

- b) “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.**

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2. 6 della presente Parte Generale) che protocolli specifici (di cui alle singole Parti Speciali del Modello organizzativo societario).

- c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.**

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap 2. 7 della presente Parte Generale) che protocolli specifici (di cui alla sezione “Gestione delle risorse finanziarie” - Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo).

- d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”.**

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in “*Informazioni*” e “*Segnalazioni*” (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale), oltre che specifici *report* indicati nella Tabella riportata nel Cap. 3.7.

- e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.**

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5. della presente Parte Generale).

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale. Inoltre, con particolare riferimento alla Parte Speciale “E” inerente i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori specifiche sanzioni sono previste in relazione alla violazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

- f) implementare un sistema che faciliti la collaborazione dei lavoratori ai fini dell’emersione di condotte rilevanti, e in tal senso prevedere:**

- *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità*

*informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

- *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

Con riferimento a tale esigenza, tutti i destinatari del modello hanno la possibilità di segnalare all'Organismo di Vigilanza, senza rischio di subire ritorsioni o pregiudizi, ogni condotta illecita o violazione del Modello utilizzando il canale previsto dalla parte 3.6. della Presente Parte Generale. L'Organismo di Vigilanza provvede, garantendo la riservatezza del segnalante, all'analisi della comunicazione, con facoltà di ascoltare il segnalante e il responsabile della violazione. L'Organismo di Vigilanza, all'esito della propria attività sul punto, laddove dovesse accertare la violazione, avrà cura di formalizzare la segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

È causa di contestazione, e successiva sanzione disciplinare, nei confronti dei dipendenti, amministratori e terzi secondo i criteri determinati dal seguente paragrafo 5: a) la violazione della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti; b) il porre in essere, con dolo o colpa grave, false segnalazioni.

Sono vietati atti di ritorsione, anche indiretti, nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi legati alla segnalazione medesima. In tal senso trovano applicazione le misure previste dall'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del Modello.

### **2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello**

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le attività a rischio, come specificato nella seguente parte speciale del Modello.

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; in caso di verifiche ed ispezioni);*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;*
- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;*
- *Commercio di beni;*
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;*
- *Gestione dei cespiti della Società;*
- *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*
- *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;*
- *Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;*

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale e che comportino la produzione di rifiuti.*

Il Modello organizzativo societario si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- C:** Reati societari, reati tributari e autoriciclaggio;
- D:** Delitti contro l'industria e il commercio;
- E:** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F:** Reati ambientali;
- G:** Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stessa e delle procedure che costituiscono parte integrante del presente documento.

#### **2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- *organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;*
- *dipendenti e dirigenti (eventuali);*
- *eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;*
- *consulenti, collaboratori, agenti e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;*
- *quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.*

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

I Destinatari in questione sono tenuti a rispettare il modello, in nome e per conto della Società, anche nel caso in cui questi operassero, con qualsivoglia carica e/o funzione, in Enti diversi da Boldarino SpA.

#### **2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di amministrazione; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo medesimo, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il Consiglio di amministrazione della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Società.

## **2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello**

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto sono:

- *il Codice Etico: ovvero il documento che racchiude i principi etici –quali diritti della personalità e integrità, rispetto delle leggi, professionalità e spirito di collaborazione– che devono ispirare i comportamenti nello svolgimento dell'attività della Società in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;*
- *la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;*
- *la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;*
- *la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;*
- *il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma della Società sono definiti i poteri e le responsabilità di ciascuno degli esponenti della Società stessa;*
- *il sistema organizzativo – le deleghe / il mansionario delle figure professionali: nelle deleghe rilasciate dal Consiglio di Amministrazione ed all'interno del mansionario sono stati partitamente evidenziati i poteri e le responsabilità conferite.*

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi reati sono contenuti nelle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo.

## **2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- *che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;*
- *che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dai membri del CdA che ne autorizza il pagamento previa verifica svolta dall'area Amministrazione;*
- *che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla cassa dell'ente;*
- *che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;*
- *che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.*

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione “*Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*” di cui alla Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ

#### 3.1 I principi generali

Condizione necessaria prevista dal D.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

#### 3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo dell'ente e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Organo Dirigente.

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che hanno maturato una specifica professionalità in materia.

**Continuità d'azione:** l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

**Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV, indicate nel successivo paragrafo 3.3.

La Società, anche in considerazione della propria struttura, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

#### 3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti:

1. *coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:*
  - *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
  - *a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
  - *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica*

*amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;*

- *per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;*
  - *per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;*
  - *per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;*
  - *per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;*
2. *coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;*
  3. *coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla propria nomina, sia:

- *condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati al numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;*
- *abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del suo incarico.*

Il componente dell'OdV è, inoltre, sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- *condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nel numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;*
- *applicazione di una misura cautelare personale;*
- *applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.*

L'OdV resta in carica **due anni** ed è rieleggibile. La relativa retribuzione ed il budget a disposizione dell'Organismo vengono determinati dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

### **3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento anche attraverso informative e proposte al Consiglio di Amministrazione.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo Dirigente della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia

necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Dirigente della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni dell'ente ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- *verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;*
- *segnala all'Organo Dirigente le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;*
- *monitorea la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.*

### **3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Dirigente e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima, su base continuativa, e la seconda, a cadenza annuale, attraverso una relazione scritta che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV predispone inoltre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo in cui indica le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

### **3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- a. segnalazioni;
- b. informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture dell'ente.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati come nel tempo vigenti. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza possono essere conservati presso gli uffici della Società, purché contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio; in alternativa, tali atti possono essere conservati a cura di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato dall'Organismo stesso.

## a. Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo:

**Organismo di Vigilanza di Boldarino S.p.A.**  
**Sede legale via Luigi Abbiati, 43 – 25125 Brescia**

- con posta elettronica all'indirizzo:

**[odvboldarino@gmail.com](mailto:odvboldarino@gmail.com)**

- ovvero con comunicazione scritta, indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recapitata o nella cassetta postale intestata "Organismo di Vigilanza di Boldarino S.p.A., posizionata nelle vicinanze dei rilevatori delle timbrature", o all'indirizzo postale dello studio dell'avv. Giorgia Fertitta, nella sua qualità di Organismo di Vigilanza, in via Solferino n. 31, 25121 – Brescia.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

## b. Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- *provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;*
- *visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;*
- *richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;*
- *rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;*
- *le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.*

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

### 3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei flussi informativi che debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza:

Oggetto	Struttura responsabile	Periodicità	Contenuto
Operazioni straordinarie	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Variazione organigramma	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Sistema delle deleghe e delle procure	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Piano formativo annuale	Datore di Lavoro	Annuale	Copia del piano formativo annuale
Internal audit	Responsabile della Qualità	Trimestrale	Copia del verbale di audit
Partecipazioni ad appalti e/o bandi	Consiglio di Amministrazione	Trimestrale	Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi
Procedure	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delle modifiche della procedura esistente o della nuova procedura
Bilancio	Revisore dei conti	Annuale	Relazione sul bilancio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro	Annuale	Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro	Ad evento	Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 81/2008
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datore di Lavoro	Ad evento	Relazione su infortunio
Privacy	Consigliere Delegato Marco Berti	Annuale	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali
Information technology	Consigliere Delegato Marco Berti	Annuale	Relazione sul sistema IT adottato nella Società
Comunicazioni/richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delle comunicazioni/richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e /o dalle Forze dell'Ordine
Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere	Datore di Lavoro	Ad evento	Copia verbali degli organi ispettivi e relazione in merito alle ispezioni effettuate
Richieste licenze/autorizzazioni	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze/autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa

Contenziosi in corso	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Relazione in merito ai contenziosi in corso
Provvedimenti disciplinari	Consigliere delegato Mariapaola Antonelli	Ad evento	Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati
Procedimenti giudiziari	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere
Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario
Assunzioni di cittadini di Stati terzi	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso
Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione	Partecipanti all'incontro	Ad evento	Verbale dell'incontro
Relazione ambientale annuale	Consigliere Delegato Marco Berti	Annuale	Relazione sulla gestione ambientale

## **4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

### **4.1 I profili generali**

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

*Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.*

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo Dirigente coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

### **4.2 La comunicazione iniziale**

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse dell'ente tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Dirigente.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata su apposito archivio informatico nel server aziendale condiviso ad essi accessibile.

Dell'approvazione del Modello e delle sue successive modifiche ed integrazioni è data comunicazione anche tramite pubblicazione sulla newsletter dei dipendenti.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse dell'ente attraverso i canali informativi ufficiali.

### **4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili**

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito di tale area.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare: il contesto normativo, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, tramite le risorse competenti, istituire un apposito archivio informatico nel server aziendale condiviso, dedicato al tema e aggiornato periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

### **4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori**

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

## 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 5.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel Codice Etico e nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con il Presidente della Società, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva e del grado della colpa.

Il Presidente provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

### 5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - Confcommercio (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, le seguenti sanzioni disciplinari:

**Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

**Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle mancanze lievi:** si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. In particolare, si adotta per l'inosservanza delle formalità di rilevazione delle presenze, dell'orario di entrata o di uscita quando ciò non abbia concretato un ritardo o un'assenza ingiustificata, per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché nei casi di recidiva – sia generica che specifica – delle infrazioni più lievi di cui al precedente punto.

**Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore:** si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerato di media gravità. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché in merito ad ogni violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure che ne costituiscono parte integrante. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al

D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società o in ordine a tematiche relative. Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, la multa verrà applicata nei confronti del lavoratore che:

- *ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;*
- *esegua con negligenza il lavoro affidatogli;*
- *si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;*
- *non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.*

**Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10:** si applica per infrazioni che, per essendo gravi, si ritiene non meritino ancora la sanzione del licenziamento. Tra gli illeciti passibili della sanzione in questione rientrano, a titolo meramente esemplificativo, al lavoratore che:

- *arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;*
- *si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;*
- *violò le misure di tutela del segnalante e/o effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.*

**Licenziamento:** i licenziamenti individuali sono regolati dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.

In particolare, si applica il **licenziamento con preavviso** per mancanze nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi di legge, tra i quali a titolo meramente esemplificativo sono ricompresi:

- grave e reiterata violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, tanto in ipotesi di contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con i principi di cui al Codice Etico, le regole di comportamento del presente Modello o le procedure che ne costituiscono parte integrante che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria;
- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;  
infrazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:  
a) la recidiva nello stoccaggio di materiali infiammabili o esplosivi in luoghi diversi dagli appositi armadi e locali, nel mancato accatastamento di rifiuti pericolosi nocivi separatamente a quelli comuni, nelle altre violazioni delle norme di sicurezza affisse in azienda nonché degli obblighi previsti dall'art. 20 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, quando ciò non provochi né grave pericolo né alcun pregiudizio all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti e dei beni della Società o in deposito presso la stessa;

b) la seconda recidiva nel mancato uso di dispositivi di protezione individuali forniti dalla struttura e nella violazione del divieto di fumo espressamente vietato dalla segnaletica di sicurezza affisse;

c) le medesime mancanze di cui alla precedente lettera a), anche se commesse per la prima volta, quando siano state poste in essere con grave pericolo o, alternativamente, con concreto anche lieve pregiudizio dell'incolumità delle persone e/o concreto pregiudizio all'integrità degli impianti o dei beni della Società o in deposito presso la stessa.

In particolare, si applica il **licenziamento senza preavviso** per mancanze in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro e, specificamente, in caso di:

- *assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;*
- *recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;*
- *grave violazione dei seguenti obblighi: il segreto di ufficio, usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta conforme ai civici doveri, conservare diligentemente le merci e i materiali, cooperare alla prosperità dell'impresa;*
- *infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;*
- *l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;*
- *la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi*

### **5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili**

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte di Responsabili di primo e di secondo livello, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il responsabile al datore di lavoro.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- *la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;*
- *la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;*
- *la violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili stessi;*
- *l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Responsabile, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;*
- *la violazione delle misure di tutela del segnalante e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.*

Le sanzioni applicabili sono quelle riportate nel precedente Cap. 5.2 in relazione alla gravità della condotta accertata

#### **5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori speciali individuati**

Nei confronti dell'Associato / Procuratore Speciale che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- *richiamo formale scritto;*
- *sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;*
- *revoca, totale o parziale, degli incarichi e/o delle eventuali procure.*

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

#### **5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.**

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello da parte di Consulenti, Collaboratori e in generale di Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui l'immediato intervento dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l'immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

#### **5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale**

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che assumerà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee, se del caso interessando l'Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, ai sensi dello Statuto della Società.